

Filiazione e necessità del riconoscimento del genitore

Tribunale di Prato, Sentenza del 26 luglio 2017. Presidente Sirgiovanni. Estensore Valecchi.

Famiglia – Filiazione – Status di figlio – Diritti del minore – Presupposti – Necessità riconoscimento del genitore – Esclusione

La riforma della filiazione (legge 219/2012; d.lgs. 154/2013) ha abrogato la precedente distinzione tra figli legittimi e figli naturali riconoscendo (art. 315 c.c.) l'unicità dello status del figlio nato nell'ambito o al di fuori di un matrimonio, confermando espressamente (art. 315 – bis c.c.) il diritto del minore ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori sin dalla nascita indipendentemente dal riconoscimento da parte del genitore. Tale riconoscimento non è elemento costitutivo o condizione di efficacia dello status di figlio che sorge con la nascita ma condiziona esclusivamente il concreto esercizio, e riconoscimento esterno, della responsabilità genitoriale (art. 361, comma 4 c.c.) di cui sono titolari i genitori, in ragione degli evidenti profili di pubblicità legati alla registrazione negli archivi dell'Ufficio dello Stato Civile dell'atto di riconoscimento.

Famiglia – Filiazione – Riconoscimento – Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore – Modalità di esercizio del diritto al riconoscimento

La manifestazione della volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, irrevocabile ai sensi dell'art. 256 c.c., avviene secondo le forme previste dall'art. 254 c.c. o, in difetto del consenso dell'altro genitore che lo abbia già effettuato, con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 250, comma 4 c.c. che instaura un procedimento regolato dal rito camerale che si conclude con una sentenza con cui, ove l'opposizione sia ritenuta infondata, il tribunale ordinario detterà contestualmente i provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi degli artt. 315 – bis e 262 c.c. dando atto del perfezionamento dell'efficacia della volontà di riconoscere il figlio palesata con la proposizione del ricorso e non revocabile ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione nell'atto di nascita del minore ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett k) del DPR 396/2000.

(Massime a cura di Marco Valecchi – Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 27.11.2015, ha chiesto la pronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante di E. M. al riconoscimento della figlia M. V. M. nata a P. il * 2015 da parte del medesimo R. V., deducendo la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 250, co. 4, cc, consistente nella conformità all'interesse della figlia. Ha contestualmente domandato al Tribunale di provvedere sull'attribuzione del cognome ex art. 262 c.c. nonché sul regime di affidamento, collocamento, visita del genitore non collocatario, mantenimento della figlia.

Con decreto del 18.2.2016 del precedente giudice relatore assegnatario del fascicolo è stata fissata l'udienza del 23.3.2016 assegnando termine sino all'8.3.2016 per la notifica del ricorso e del decreto. Nel decreto è stato ommesso qualunque riferimento al disposto di cui all'art. 250, comma 4 c.c. (come modificato dalla novella legislativa del d.lgs. 219/2012) secondo cui genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262").

Con comparsa di costituzione e risposta del 22.3.2016 la Sig.ra M., eccependo la errata instaurazione del contraddittorio dal parte del precedente giudice relatore ed offrendo una alternativa ricostruzione delle ragioni del naufragio della relazione intrattenuta con il ricorrente, ha dichiarato di opporsi al riconoscimento della figlia da parte del ricorrente ed all'accoglimento delle ulteriori domande avanzate stante il pregiudizio per la minore derivante dall'eventuale suo riconoscimento da parte del ricorrente, reo di aver tenuto durante la gravidanza della resistente un comportamento gravemente lesivo dell'integrità morale e personale della madre — sfociato nell'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e al divieto di comunicare con ogni mezzo — come tale ostativo ad un corretto esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.

In via subordinata ha avanzato domanda di affido esclusivo con la previsione di modalità di incontro pare/figlia in luogo protetto, oltre alla previsione di un contributo di mantenimento mensile di euro 350,00.

All'udienza del 23.3.2016 il precedente giudice istruttore, prendendo atto della opposizione della Sig.a M. al riconoscimento, si riservava; con successiva ordinanza del 30.4.2016 nominava curatore speciale della minore l'Avv. F. M. fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 13.7.2016.

Si costituiva in giudizio il procuratore speciale della minore, opponendosi al riconoscimento da parte del ricorrente in quanto contrario agli interessi del minore in ragione del comportamento violento da quest'ultimo serbato nei confronti della madre (sulla scorta del precedente della Cassazione Sentenza 27729/2013) e, in subordine, chiedeva disporsi un regime di affidamento esclusivo (o in estremo subordine condiviso) della minore alla madre Sig.ra E. M., disciplinando i diritti di visita del padre secondo modalità protette senza possibilità di pernottamento, in ragione della tenera età della bambina, e con la previsione di un contributo perequativo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili.

La causa veniva istruita con CTU volta ad indagare: la capacità genitoriale della Sig.ra M. e del Sig. V., anche in relazione alle loro capacità educative. al loro ambiente e al loro sistema di vita; il rapporto tra la piccola V. e i genitori al fine di individuare il regime di affidamento che risulti più idoneo a garantire un armonico sviluppo psico-emotivo del minore, nonché a regolamentare la modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, considerando le esigenze psicologiche, morali e materiali della minore, le capacità affettive dei genitori e i riflessi dei rapporti tra i genitori nei rapporti con la minore.

Veniva inoltre acquisita relazione da parte dei Servizi sociali del Comune di M. in ordine alle condizioni di vita e familiari del sig. V.

All'udienza del 16.5.2017 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. È stata inoltre disposta l'acquisizione di documentazione reddituale aggiornata ed assegnato un breve termine per note conclusive.

All'esito dell'udienza la causa è stata riservata al Collegio.

1) Sul rito applicabile nei procedimenti ex art 250, comma 4 c.c.

In via preliminare osserva il Collegio come il presente contenzioso sia stato instaurato con ricorso ex art. 250, comma 4 c.c. il quale, a seguito della novella di cui alla Legge n. 219/2012, così recita: "Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262".

Anteriormente alla richiamata novella i provvedimenti contemplati dall'art. 250 c.c. erano devoluti alla competenza del Tribunale per i

Minorenni che pronunciava in camera di consiglio sentito il PM (cfr. art. 38 disp. att. c.c.) come pure affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel diverso giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità (cfr. Cass. 5629/1996) e recentemente ribadito dalle Sezioni semplici con riferimento al giudizio de quo (cfr. Cass. 30688/2008 secondo cui "Nei procedimenti regolati dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale e si concludono con sentenza, la firma dell'appello è quella del ricorso e non quella della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 cod. proc. civ., rispondendo alla "ratio" del sistema che, tutte le volte in cui il legislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di un determinato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorché non consista nel reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue che anche nel procedimento previsto dall'art. 250, comma quarto, cod. civ., il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa il gravame deve considerarsi tempestivamente e validamente proposto solo ove il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerale, l'impugnazione è proposta").

A seguito dell'attribuzione del procedimento in parola alla competenza del TO l'attuale formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. conferma il rito camerale, ferma restando la natura di sentenza del provvedimento conclusivo del procedimento, come pure previsto dal richiamato art. 25, comma 4 c.c..

Osserva inoltre il Collegio che, prescindendo dalla irrituale instaurazione del contraddittorio, non avendo il precedente giudice relatore assegnato termine alla resistente per opporsi al riconoscimento. la resistente costituendosi si è opposta al riconoscimento circostanza che ha correttamente legittimato la nomina di un curatore speciale per la minore, stante la posizione di conflitto di interesse in capo alla madre.

2. Sulla legittimità del rifiuto del consenso al riconoscimento della minore da parte del ricorrente.

In ordine alla rispondenza all'interesse della minore del riconoscimento del padre osserva il Collegio quanto segue.

Nel caso di specie tanto la difesa della resistente quanto quella del curatore speciale hanno ricondotto il pregiudizio derivante dal secondo riconoscimento alla personalità violenta del padre in grado di compromettere lo sviluppo psicofisico della minore. In particolare il carattere pericoloso della personalità del padre sarebbe comprovato dall'adozione della misura cautelare adottata dal GIP di Viterbo in atti.

Ritiene il Collegio che nella valutazione in ordine all'accertamento della rispondenza del rifiuto del consenso da parte della resistente all'interesse della minore di appena 21 mesi (essendo nata il * 2015) occorra verificare

se il rifiuto sia giustificato da gravi ed irreversibili motivi tali da lasciar supporre, sulla base di un giudizio prognostico, pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico della minore il riconoscimento del legame di filiazione con il padre. Giova richiamare infatti i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui deve escludersi che l'autorizzazione al riconoscimento sia concedibile solo se da questo possa derivare per il figlio un concreto beneficio, sia sotto il profilo morale che quello materiale tenuto conto della natura di diritto soggettivo primario della possibilità di riconoscere il figlio naturale minore di anni 16 (oggi 14) già riconosciuto dall'altro genitore (Cass. 2878/2005) posto che il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute psicofisica (Cass. 4/2008).

Occorre poi considerare come la mera pendenza di un procedimento penale a carico del genitore richiedente non integra condizione "ex sé" ostativa all'autorizzazione al riconoscimento (Cfr. Cass. 2645/2011).

Fermo pertanto il principio che oggetto del giudizio deve considerarsi esclusivamente la rispondenza del secondo riconoscimento all'interesse del minore, occorre dare atto che secondo la giurisprudenza di legittimità indici sintomatici di un pregiudizio legato al riconoscimento del figlio da parte del genitore deriverebbe dallo scarso interesse serbato dal padre prima e dopo la nascita (Cass. 2878/2005) o da un comportamento violento ed immaturo del genitore (cfr. Cass. 27729/2013).

Nel caso de quo, alle emergenze probatorie in atti emerge come il padre abbia intensamente e ripetutamente manifestato la volontà di riconoscere la figlia, chiedendo informazioni sullo stato di gravidanza e preoccupandosi sin dal concepimento delle sorti del nascituro con una manifestazione concreta di interesse per la figlia.

Alla luce della CTU svolta deve ritenersi che non sussistano elementi tali da poter formulare un giudizio di probabile pregiudizio per la sana crescita psico-fisica della minore derivante dal riconoscimento paterno.

Ed infatti, ferma restando la gravità dei fatti oggetto del procedimento penale che vede la resistente persona offesa dei reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) ed atti persecutori (art. 612 - bis c.p.) subiti nell'ambito della breve e fugace relazione intrattenuta con il ricorrente, che hanno dato luogo all'adozione di una misura cautelare coercitiva nei confronti del ricorrente occorre dare atto come dalla somministrazione dei test sulla personalità il ricorrente sia emerso come soggetto con adeguato livello di conformità alle norme sociali, indirettamente confermato dall'assenza di precedenti penali e dal carattere episodico, pur nella gravità delle conseguenze che ne sono derivate quantomeno sull'aspetto penale, dei fatti da cui è scaturito il procedimento penale risalenti alla sera del 25.6.2015; non sono emersi elementi psicopatologici, tenuto conto della personalità semplice del ricorrente con un buon adattamento in ambito familiare anche se capace di serbare comportamenti violenti per la difficoltà nel rispondere in modo adeguato alle provocazioni; dalla somministrazione dei test sulla personalità non

sono emersi elementi tali da lasciar supporre comportamenti aggressivi nei confronti della minore. Il ricorrente inoltre mostra un buon inserimento sociale, confermato dalla relazione dei Servizi sociali del 20.10.2016 dalla quale è emersa una progettualità del ricorrente attenta ai bisogni della minore, avendo manifestato la volontà di lasciare la casa della famiglia di origine per un alloggio idoneo ad accogliere la minore. Anche i rispettivi CTP dei genitori non hanno enucleato sul punto aspetti di rilievo critico tali da far emergere seri motivi ostativi al riconoscimento. In ordine ai rilievi critici del CTP del curatore speciale osserva il Collegio come le critiche si concentrano sulle modalità di svolgimento ed impostazione dei lavori peritali cui pure il CTP ha preso parte senza tuttavia sollevare alcun tipo di eccezione o fornire un contributo costruttivo limitandosi ad una critica postuma (e tardiva) sulla conduzione dei lavori peritali non meritevole di considerazione in ragione sia come detto della partecipazione del consulente allo svolgimento degli stessi sia dell'evidente travisamento del quesito posto dal giudice da parte del consulente, non rientrando tra gli obiettivi della consulenza lo svolgimento di una "prima forma di educazione genitoriale come momento per imparare a dialogare ed interagire in un contesto protetto-.

Né infine sembra pertinente il richiamo al precedente della Corte di Cassazione operato dalla difesa del curatore speciale del minore (Cass. 27729/2013) tenuto conto della particolarità della fattispecie sottoposta all'esame del Supremo Consesso, non assimilabile alla presente, laddove il giudice del merito "ritenne nella specie sussistenti i presupposti perchè dal riconoscimento potesse derivare per Ma. il pericolo di tale compromissione. Ciò in base al vissuto dell'uomo ed alla sua personalità, tenuto conto che egli era cresciuto in un contesto difficile, caratterizzato da violenti litigi fra i genitori e dall'abuso da parte del padre di sostanze alcoliche, e che il facile ricorso alla violenza aveva sempre caratterizzato la vita del M, segnata anche dallo stato di detenzione per otto anni a seguito della commissione di un crimine consistito nell'aver provocato la morte di un coetaneo nel corso di una lite. Ed anche la relazione con la Mo. era stata altamente conflittuale per la incapacità dell'uomo di controllarsi, anche in conseguenza dell'abuso di alcool, così come il rapporto con gli zii materni della piccola, che egli aveva minacciato. Nè il M si era mai impegnato nella ricerca di una stabile occupazione e di una dignitosa abitazione. Inoltre egli aveva volontariamente omesso di continuare ad avvalersi del supporto terapeutico messo a sua disposizione".

In considerazione dell'età della minore (mesi 21) indice di sicura assenza della capacità di discernimento non si è provveduto all'audizione (cfr. Cass. 21101/2014 e Cass. 24863/2014): occorre peraltro dare atto che all'esito dell'osservazione dell'interazione tra la minore ed i genitori condotta in data 27.1.2017 il CTU descrive in termini positivi la relazione dei genitori, ed in particolare del ricorrente con la minore ("R. cerca di interagire subito con M., ma in maniera non traumatica o forte; E. una volta (o due: l'audio non è chiarissimo), indica a M. R. come "il babbo". M. da subito si è avvicinata al padre e si fa accarezzare con tranquillità: evidentemente la madre le ha trasmesso una certa sicurezza nel rapporto con gli altri. Nella relazione di "gioco" che viene ad essere creata dai genitori, M. considera il padre come 'facente parte del gruppo. R. è cauto,

rispetta i tempi di M.. Non vi è competizione tra i genitori: nessuno cerca di "monopolizzare" l'attenzione della figlia: c'è al contrario una collaborazione. in cui, però, manca una vera interazione tra i due genitori tra di loro: è come se la relazione passasse attraverso M. e mai direttamente tra di loro. Ad un certo punto R. prende in braccio M. con molta naturalezza: E. non dimostra fastidio, ma sorride e lascia fare. Alla fine dell'interazione. E. invita più volte M. a salutare R. ed uscendo saluta R., che ricambia").

Conclusivamente non sono emersi elementi tali da ritenere pregiudizievole per la minore l'esercizio del diritto al suo riconoscimento da parte del padre. Può pertanto essere adottata sentenza che tenga luogo del mancato consenso della madre al riconoscimento della minore da parte del ricorrente.

3. L'affidamento e la collocazione della prole.

Sul punto ritiene il Collegio che, nel superiore interesse del minore, possano essere sin d'ora adottati i provvedimenti opportuni in tema di affidamento e mantenimento del minore, conformemente al tenore letterale dell'art. 250, comma 4 c.c. secondo cui "Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262".

Ed infatti non ritiene il Collegio che l'eventuale adozione di tali ulteriori provvedimenti sia preclusa, come pure affermato da attenta giurisprudenza di merito (Cfr. Trib. Milano, Sez. IX, sentenza 16 aprile 2014), dall'assenza del presupposto stesso per l'adozione dei provvedimenti in questione, rappresentato dallo status di figlio che non sussisterebbe fino a quando non venga effettuato il riconoscimento con il rischio — paventato nella richiamata pronuncia — "che la parte, pur ottenuta l'autorizzazione, non dia corso al riconoscimento, proprio ed anche in ragione delle determinazioni giudiziali in punto di affidamento o di mantenimento, con la conseguenza che le statuizioni adottate, anche eventualmente in via provvisoria, rimarrebbero di fatto prive di effetto, in una situazione di efficacia quiescente rimessa alla volontà discrezionale della parte, situazione non compatibile con l'efficacia propria dei provvedimenti giurisdizionali, oltre a creare una situazione di potenziale pregiudizio per il minore".

Ritiene il Collegio che tale soluzione interpretata alla luce delle sue logiche conseguenze rischierebbe di pregiudicare l'interesse del minore subordinando l'adozione concreta delle disposizioni in punto di mantenimento al concreto esercizio del riconoscimento paterno, non potendosi escludere che, a seguito dell'adozione della sentenza parziale che tenga luogo del consenso mancante, il ricorrente ometta di provvedere al riconoscimento nelle forme di cui all'art. 254 c.c. davanti all'Ufficiale dello Stato civile con conseguente impossibilità per il Collegio di provvedere sul regime di affido e mantenimento della prole. Ne segue che in tale evenienza occorrerebbe adottare una pronuncia di rigetto del ricorso, indipendentemente dalla necessità di tutelare altresì il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i

genitori che prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale che si ha con il riconoscimento e "sorge con la nascita giacché è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica" (cfr. Cass. 26772/2011; in senso conforme Cass. 12640/2015).

Del resto occorre considerare come a seguito della riforma della filiazione (legge 219/2012 e d.lgs. 154/2013) è stata espressamente eliminata ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, con conseguente riconoscimento dell'unicità dello status di figlio, come espressamente affermato da autorevole dottrina, ed evincibile: dall'abrogazione dell'art. 261 c.c. che subordinava al riconoscimento l'assunzione dei diritti e dei doveri nei confronti dei figli legittimi da parte del genitore naturale ("Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei .figli legittimi"); dalla modifica dell'art. 315 c.c. (status giuridico della filiazione; tutti i ,figli hanno lo stesso .stato giuridico); dall'introduzione del nuovo art. 315 – bis (secondo cui "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (...)""); dalla corrispondente modifica dell'art. 147 c.c. rimandando la disciplina dei doveri nei confronti dei figli derivanti dal matrimonio a quella contenuta nel capo I (dei diritti e doveri dei figli) del titolo IX del libro I del codice.

Occorre poi considerare come entrambi i genitori siano titolari della responsabilità genitoriale (cfr. art. 316, comma 1 c.c.); pertanto l'atto di riconoscimento del figlio condiziona esclusivamente, stante la pubblicità formale, la valenza rispetto ai terzi dello status di figlio (che sorge tuttavia con la procreazione) ovvero il concreto esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. art. 316, comma 4 c.c.) tenuto conto degli evidenti profili di pubblicità legati dalla registrazione negli archivi dell'Ufficio dello Stato civile dell'atto di riconoscimento (cfr. artt. 28, comma 1 lett. b; 43 e ss. DPR 396/2000).

Diversamente argomentando si finirebbe per riproporre in sede interpretativa la distinzione tra figli concepiti durante il matrimonio (figli legittimi) e figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali) subordinando il riconoscimento dei diritti di questi ultimi nei confronti di entrambi i genitori al preventivo intervenuto riconoscimento (che, come detto condiziona esclusivamente il riconoscimento formale ed esterno dello status giuridico di figlio concreto esercizio della responsabilità genitoriale fermo restando che ai sensi dell'art. 316, comma 5 c.c., "il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del :figlio") in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 26205/2013) secondo cui "Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione (Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall'endiadi "diritto ad essere educato e mantenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura

coordinata degli artt. 2 e 30 Coss., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona. sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. :fonte integratrice dello statuto dei diritti :fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il, fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore." .

Del resto il medesimo art. 250 c.c. prevede al comma 4 la facoltà del Tribunale di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare la relazione genitoriale nelle more della valutazione della fondatezza dell'opposizione al riconoscimento manifestata al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, con ciò evidentemente riconoscendo implicitamente l'esistenza di precisi doveri genitoriali nei confronti del minore indipendentemente dall'intervenuto riconoscimento di quest'ultimo.

Occorre poi considerare che l'art. 250, comma 4 c.c. contempla una disciplina per il riconoscimento del figlio, speciale rispetto a quella contemplata dal primo comma della disposizione, letto in combinato disposto con l'art. 254 c.c., per il caso (come quello sub judice) in cui difetti il consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (art. 250, comma 2 c.c.) il cui consenso si pone evidentemente come condizione legale di efficacia del riconoscimento, secondo l'impostazione proposta da parte della Dottrina, o come elemento costitutivo di una fattispecie a formazione progressiva (surrogabile dalla sentenza del Tribunale) senza il quale il riconoscimento non sarebbe esistente, secondo quanto pure proposto da altra parte della Dottrina.

Ed infatti, in tale fattispecie, l'ordinamento impedisce al genitore di formalizzare la volontà del riconoscimento (actus legitimus unilaterale non recettizio e non revocabile ex artt. 256 e 257 c.c.) avanti l'Ufficiale dello Stato Civile (cfr. artt. 44 e 45 del DPR 396/2000 secondo cui rispettivamente "Il riconoscimento di un ,figlio nascituro puo' essere fatto

dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile". "Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio che non ha compiuto i quattordici anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante (..)).

In tal caso la volontà di riconoscere il figlio è manifestata con la proposizione stessa del ricorso ex art. 250, comma 3 secondo periodo ("Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore") e non più revocabile nelle more del giudizio (ex art. 256 c.c.).

All'esito del giudizio il Tribunale adoterà sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che potrà essere direttamente oggetto di annotazione nell'atto di nascita del minore ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett. k) del DPR 396/2000 (secondo cui "Negli atti di nascita si annotano: gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati") avendo il genitore già manifestato nelle forme di legge la volontà di riconoscimento (attraverso la proposizione del ricorso) che, come detto, in virtù del disposto di cui all'art. 256 c.c. (secondo cui "Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato") non è più revocabile.

Per le ragioni anzidette il Collegio non condivide l'impostazione seguita dal Tribunale meneghino ostativa alla contestuale adozione delle altre statuizioni in punto di affidamento, mantenimento e cognome, sull'assunto che "allo stato non sussiste ancora il presupposto stesso per l'adozione dei provvedimenti in questione, rappresentato dallo status di figlio".

Nel merito, alla luce dei risultati della CTU, ritiene il Collegio che l'acceso contrasto tra le parti non sia allo stato di ostacolo ad un regime di affido condiviso, tenuto anche conto che entrambi i genitori hanno mostrato all'esito della somministrazione di test da parte del CTU capacità genitoriali criticamente deficitarie, a causa delle insicurezze ed immaturità dei entrambi probabilmente da imputarsi anche alle modalità assai fugaci con le quali i medesimi si sono conosciuti, hanno concepito un figlio, ed hanno interrotto qualunque forma di relazione.

Ed infatti, come noto, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce regola "generale", derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole; nel caso di specie la resistente si è limitata ad avanzare una domanda di affido esclusivo senza tuttavia allegare alcuna ragione idonea a lasciar supporre pregiudizievole l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre. Peraltro osserva il Collegio come dalla

descrizione della interazione genitori/figlia svolta nel corso della CTU la resistente ha tenuto, nei confronti della minore, un comportamento volto a facilitare l'accessibilità della minore alla sfera del padre, suscettibile di miglioramento attraverso una maggiore comunicazione con il padre. Occorre poi considerare come la circostanza relativa alla lontananza fisica tra le dimore dei rispettivi genitori (peraltro non ostativa al regime di affidamento condiviso, cfr. Cass. 11062/2011; Cass. 24526/2010) sia stata superata nelle more del giudizio avendo il ricorrente reperito un'abitazione, a titolo temporaneo, a Montecatini Terme (PT), per la quale corrisponde un canone mensile di € 350,00, continuando a ricercare un appartamento in locazione nel comune di P. per avvicinarsi sia al lavoro che alla propria figlia (cfr. memoria conclusoria).

Sul punto, pertanto, non emergono profili ostativi al riconoscimento di un regime di affidamento condiviso del minore, in ossequio al principio del diritto del minore alla bigenitorialità consacrato negli artt. 315 bis e 337 ter c.c.. Pertanto il minore può essere affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente della minore presso la madre attesa la sua tenera età. 4. I rapporti con l'altro genitore.

Quanto alla disciplina del diritto di visita da parte del padre, il Collegio osserva che attesa la tenera età del minore il palinsesto regolante il regime di visita del genitore non collocatario debba essere debitamente calibrato tenendo in considerazione le esigenze legate alla tenera età del minore (mesi 21), secondo le modalità indicate in dispositivo tenendo conto dei suggerimenti forniti dal CTU e modulando i tempi di permanenza del minore presso il padre in modo graduale e non traumatico per la minore stessa, garantendo in tal modo la corretta instaurazione di un sano e stabile rapporto tra il minore e la figura genitoriale non collocataria.

In prima battuta, pertanto, gli incontri dovranno avvenire con modalità protette secondo le modalità indicate in dispositivo.

La singolarità della brevità dei tempi con cui i genitori si sono conosciuti, hanno concepito un figlio ed hanno interrotto ogni reciproca relazione, induce a ritenere opportuno disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, pure sollecitata dal CTU, al fine di monitorare la sana evoluzione del rapporto della minore con i propri genitori e valutare la sussistenza di adeguate capacità genitoriali in capo ad entrambi.

Ne segue che, fermo restando il palinsesto dei diritti di visita del padre di cui al dispositivo, l'introduzione del pernottamento presso il padre potrà avvenire a partire dal compimento del terzo anno di età e comunque subordinatamente alla valutazione di opportunità dei Servizi sociali ali. esito della valutazione dell'evoluzione dei rapporti con il padre e la madre. Del resto, la stessa Corte di Legittimità ha escluso la violazione delle norme di cui all'art. 155, comma 2, c.c. (a seguito della novella apportata dal d.lgs. 154/2013, art. 337-ter, comma 2, c.c. che demanda al giudice la determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei

minori presso ciascun genitore, avendo riguardo all'esclusivo interesse dei minori) dalla regolamentazione del diritto di visita del padre non collocatario con esclusione del pernottamento del minore in tenera età, nel caso in cui sia comunque garantito un regime di frequentazione che assicuri la realizzazione di un rapporto equilibrato anche con il padre, nei primissimi anni di vita del bambino (cfr. Cass. 19594/2011).

I genitori devono inoltre essere invitati a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità per colmare le carenze delle capacità genitoriali riscontrate dal CTU.

5. Al mantenimento della prole e il concorso nelle spese straordinarie.

Quanto al contributo di mantenimento, il ricorrente ha documentato di percepire un reddito mensile pari a circa 1.500,00 (cfr. buste paga sub. doc. 12); nelle more del giudizio il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa al precedente datore di lavoro (l'azienda Bio Natura Italia Srl, amministrata dallo zio della resistente, sig. Bruno Vinerba), trovando una collaborazione con partita iva a partire al mese di giugno u.s. presso l'azienda "Bevo Acqua SrIT. corrente in P., con mansioni di manutentore tecnico di impianti di depurazione dell'acqua.

La resistente lavora come operatore socio sanitario presso i servizi domiciliari con una retribuzione variabile e mediamente pari ad euro 8 per circa 4/8 ore al giorno tutti i giorni della settimana eccezion fatta per il giorno libero, secondo quanto dichiarato dalla medesima all'udienza del 16.5.2017.

Il Collegio, tenuto conto della collocazione prevalente del minore presso la madre, degli oneri legati all'età del minore e degli elementi reddituali sopra richiamati, pone a carico del Sig. R. V., con effetto dalla data di deposito del ricorso, l'assegno mensile per il mantenimento della figlia di euro di euro 350,00 mensili oltre al concorso nella misura mensile del 50% nelle spese di carattere straordinario previamente concordate e documentate.

6. La domanda ex art. 262 cc.

A norma dell'art. 262. co. 2, cc, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

A tale proposito, con riguardo ai criteri che devono orientare il Giudice nella decisione, la giurisprudenza-di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale (cfr. Cass. 12640/2015).

Nel caso di specie ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente di aggiungere il patronimico V. al cognome materno per primo attribuito sia

conforme agli interessi della minore, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice del cognome materno, data la tenera età della minore (che in futuro avrà così modo di maturare il percorso che ha portato al suo riconoscimento paterno) e tenuto anche conto della mancata opposizione della resistente (cfr. memoria del 23.6.2017).

7. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, ponendo le spese della consulenza tecnica di ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di entrambe in solido tra loro, definitivamente a carico solidale delle medesime secondo le modalità indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di P.. respinta ogni diversa istanza. in contraddittorio delle parti,

visti gli artt. 250, comma IV. c.c., 737 c.p.c.

1) Dà atto del perfezionamento dell'efficacia del riconoscimento da parte del Sig. R. V. quale propria figlia di M. V. M., nata a P. il * 2015;

2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita della minore M. V. M. e alle ulteriori incombenze di legge;

3) dispone che la minore M. V. M., nata a P. il * 2015, a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome V. posponendolo a quello della madre, chiamandosi conseguentemente M. V. M. V.;

4) affida la figlia minore M. V. ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre in P.;

5) invita entrambe le parti ad avviare un percorso psicologico-psicoterapeutico al fine di prendere consapevolezza del proprio funzionamento psichico e degli aspetti critici più profondi della personalità che hanno una ricaduta negativa sulla funzione genitoriale;

6) dispone la presa in carico dell'intero nucleo familiare (madre, padre e minore), da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (luogo di residenza della minore: P.) al fine di avviare gli incontri in luogo neutro tra padre e figlio, con facoltà per gli operatori di modulare l'intensità di frequenza ed orario degli incontri (che avranno inizialmente cadenza ogni quindici giorni per la durata di un'ora ora per arrivare, ove possibile, ad una frequenza bisettimanale);

7) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore:

a. a partire dal compimento del secondo anno di età della minore, previo Nulla Osta da parte dei Servizi Sociali, dalle 17.00 alle 19.30 del martedì, giovedì e venerdì e, nel fine settimana con alternanza settimanale, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del sabato e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 della domenica, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione della stessa;

b. al compimento dei tre anni di età della minore, previo nulla osta da parte dei Servizi Sociali, il ricorrente potrà tenere con sé la figlia il sabato dalle 15.00 alla domenica alle 18.30, a settimane alterne;

8) dispone che dal compimento del quarto anno di età della minore i genitori trascorreranno le vacanze natalizie in compagnia della minore, in difetto di accordi diversi, nel seguente modo: il padre terrà con sé la minore per otto giorni consecutivi a partire dalla mattina del 23 dicembre fino alla sera del giorno 30 dello stesso mese e la madre trascorrerà gli ulteriori otto giorni consecutivi dalla sera del 30 dicembre fino alla sera del 6 gennaio, alternando ogni anno i periodi di frequentazione; il giorno di Natale, ad anni alterni, con la madre per il pranzo e con il padre per la cena; le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore; la minore trascorrerà con il padre le vacanze estive per un periodo di 20 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; nonché il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni; trascorrerà rispettivamente la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze cadessero in giornate di ordinaria spettanza dell'uno dell'altro genitore;

9) invita i genitori a prestarsi la massima collaborazione nell'interesse della minore, tenendosi reciprocamente al corrente in ordine agli impegni scolastici, extra scolastici e comunicandosi ogni altra informazione in ordine alla salute e alle condizioni generali della figlia;

10) dispone che il Sig. R. V. corrisponda, con effetto dalla mensilità di maggio 2016, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia M. V.. alla signora E. M., una somma mensile pari ad euro 350,00 suscettibili di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat "costo della vita" FOI, da versarsi mediante bonifico bancario (alle coordinate iban che saranno trasmesse dalla Sig.ra E. M.) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive. retta dell'asilo ecc.) preventivamente concordate e successivamente documentate;

11) Condanna la Sig.ra E. M. alla refusione delle spese di lite sostenute dal Sig. V. F. che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre al 15% sul compenso totale a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge;

12) Pone a carico delle parti in via solidale le spese della CTU, in €, 1.458,00 oltre i.v.a. e contributo previdenziale se e come dovuti per legge, comprensivo dell'importo già liquidato a titolo di fondo spese a titolo di onorario, di cui € 972,00 (oltre I.V.A. e contributi) a carico di V. R. e € 486,00 (oltre I.V.A. e contributi) a carico dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione della Sig.ra E. M. al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi ai Servizi Sociali:

Si Comunichi all'Ufficiale dello Stato civile di P.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Prato, 26.7.2017